SANZIONAMENTO SUL CEDENTE/PRESTATORE

Nel caso in cui **non si emetta** la fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con le modalità disposte dal predetto obbligo, la fattura si intende **non emessa** e si applica la sanzione previste dall'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, ossia **la sanzione amministrativa dal 90 al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato**.

REGOLARIZZAZIONE CESSIONARIO/COMMITENTE di cui all'art. 6, comma 8, D.lgs. 471/97

In caso di mancata ricezione della fattura elettronica tramite lo SdI, entro i termini di legge ossia entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione (cessione del bene o prestazione del servizio), **o in caso di ricezione di una fattura irregolare,** il cessionario/committente ha l'obbligo entro 30 gg di regolarizzare l'emissione **con un'autofattura da trasmettere sempre al SdI** (cosiddetta **«AUTOFATTURA DENUNCIA»,** al fine di evitare la sanzione prevista dall'art. 6 comma 8 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 471/1997, ossia **la sanzione del 100% dell'imposta con un minimo di euro 250**.

Per la regolarizzazione dell'operazione, il **cessionario/committente paga l'imposta tramite F24 se si tratta di un''operazione imponibile, annottare l'autofattura nel registro Iva Acquisti in capo al fornitore, trasmette l'autofattura al SdI all'indirizzo telematico di ricezione del cessionario/committente, compilando nel file fattura elettronica il campo "TipoDocumento" con un codice convenzionale** «**TD20**» riportato nelle specifiche tecniche del provvedimento, e **le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati**. La trasmissione dell'autofattura al SdI sostituisce l'obbligo, di cui all'articolo 6, comma 8 lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Resta impregiudicato il ricorso allo strumento del cd. **ravvedimento operoso**

Novità dal D.L. n. 119/2018: tempistiche e sanzioni 1/2

MODIFICHE IN TEMA DI EMISSIONE DELLE FATTURE IMMEDIATE DAL 1/01/2019 AL 30/06/2019

Per il **primo semestre del periodo d'imposta 2019** la sanzione amministrativa in capo al cedente/prestatore non si applica se la fattura elettronica è emessa e trasmessa a SdI **entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva**, ovvero si applicano **con riduzione dell'80%** a condizione che la fattura elettronica sia emessa e trasmessa a SdI **entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'Iva del periodo successivo.**

N.B. Il campo **Data Documento** del file XML va valorizzato con la Data di effettuazione dell'operazione da cui partono gli effetti dell'esigibilità dell'IVA.

FINO AL 30 GIUGNO 2019:

- **NESUNA SAZIONE SE INVIO DELLA E-FATTURA IMMEDIATA ENTRO IL TERMINE DELLA LIQUIDAZIONE IVA**
- **SANZIONE RIDOTTA DELL'80% SE INVIO DELLA E-FATTURA ENTRO IL TERMINE DELLA LIQUIDAZIONE IVA DEL PERIODO SUCCESSIVO**

ERRATA DETRAZIONE IVA O MANCATA/RITARDATA REGOLARIZZAZIONE CON AUTOFATTURA ART. 6 C. 8 D.LGS. 471/97.

La predetta disapplicazione della sanzione o la sua applicazione in maniera ridotta si **applica anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l'imposta sulla base di una fattura cartacea/pdf ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione di cui all'art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 471/1997**. In particolare, laddove il cessionario abbia detratto l'imposta in assenza di una fattura elettronica ricevuta dal SdI, **lo stesso sarà indenne dalle sanzioni se il documento è emesso**, anche avvalendosi della regolarizzazione tramite autofattura «TD20» disposta, **entro i termini della liquidazione periodica**; sarà invece soggetto alle sanzioni, seppur con la riduzione dell'80%, se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva.

FINO AL 30 GIUGNO 2019:
LA PREDETTA DISAPPLICAZIONE O ATTENUAZIONE DELLE SANZIONI SI APPLICA ANCHE IN CAPO AL CESSIONARIO/COMMITTENTE

Novità dal D.L. n. 119/2018: tempistiche e sanzioni 2/2

MODIFICHE IN TEMA DI EMISSIONE DELLE FATTURE IMMEDIATE DAL 1/07/2019

Dal 1 luglio 2019 sarà consentita l'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni che le stesse documentano. La previsione, pur ampliando, in linea con la direttiva n. 2006/112/CE, il termine per l'emissione delle fatture, **non muta l'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione.**

Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura **in una data diversa dalla data di effettuazione dell'operazione ne deve dare evidenza nel documento XML stesso.** Il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell'operazione. Nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa utilizzando il sistema di interscambio, **è necessario che nel più ampio arco temporale riconosciuto dalla norma (10 giorni) sia effettuata anche tale trasmissione.**

A tale scopo è stata introdotta all' art. 21 comma g-bis) del D.P.R. n. 633/72 la definizione di **DATA DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE**: data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data **sia diversa** dalla data di emissione della fattura.

N.B. Il campo **Data Documento** del file XML ad oggi va valorizzato con la Data di effettuazione dell'operazione da cui partono gli effetti dell'esigibilità dell'IVA, ma **attenzione in quanto il MEF sta decidendo se adottare delle modifiche al tracciato inserendo due date (data di effettuazione dell'operazione e data di emissione).**

DAL 1 LUGLIO 2019 IN POI:

- **LA FATTURA IMMEDIATA DOVRA' ESSERE EMESSA ED INVIATA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 10 GIORNI DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE, SENZA MUTARE L'ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA E LA CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE**